



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 12 del 28/05/2024

Repertorio Generale n. 820 del 28/05/2024

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART 191 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. AL FINE DI ASSICURARE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'A.R.O. DI TAORMINA, MEDIANTE L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO CON LA FORMULA DEL "IN HOUSE PROVIDING" ALLA SOCIETÀ A.S.M. TAORMINA, C.F. 01982940833, CON SEDE IN TAORMINA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE, NELLE MORE DELLA PREPARAZIONE, INDIZIONE ED ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA, DA PARTE DELLA COMPETENTE SRR, PER L'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO SOGGETTO AFFIDATARIO DEL PREDETTO SERVIZIO, STANTE L'INTERVENUTA RISOLUZIONE PER GRAVI INADEMPIENZE, A DECORRERE DAL 1.7.2024, DEL CONTRATTO D'APPALTO IN ESSERE CON L'ATTUALE SOCIETÀ APPALTATRICE DEL SERVIZIO. .



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 12 del 28/05/2024

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART 191 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. AL FINE DI ASSICURARE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'A.R.O. DI TAORMINA, MEDIANTE L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO CON LA FORMULA DEL "IN HOUSE PROVIDING" ALLA SOCIETÀ A.S.M. TAORMINA, C.F. 01982940833, CON SEDE IN TAORMINA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE, NELLE MORE DELLA PREPARAZIONE, INDIZIONE ED ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA, DA PARTE DELLA COMPETENTE SRR, PER L'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO SOGGETTO AFFIDATARIO DEL PREDETTO SERVIZIO, STANTE L'INTERVENUTA RISOLUZIONE PER GRAVI INADEMPIENZE, A DECORRERE DAL 1.7.2024, DEL CONTRATTO D'APPALTO IN ESSERE CON L'ATTUALE SOCIETÀ APPALTATRICE DEL SERVIZIO .

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la L.R. 8/04/2010, n. 9, disciplina in Sicilia la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, prevedendo che all'interno di ciascun Ambito Territoriale Ottimale il servizio di gestione integrata dei rifiuti sia organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un Piano d'ambito, da una società consortile di capitali per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, denominata SRR;
- l'art. 6, comma 1, della suddetta L.R. n. 9/2010 stabilisce che, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, i Comuni ricompresi in ciascun Ambito Territoriale Ottimale debbano costituire una SRR;
- in esito alla delimitazione questo Ente appartiene all'ATO n. 15, denominato "Messina Area Metropolitana" ed ha provveduto, con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 17/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, ad approvare lo Statuto e l'Atto Costitutivo della

relativa SRR e ad autorizzare il relativo legale rappresentante alla sottoscrizione dello stesso Atto Costitutivo;

- la L.R. 9/01/2013, n. 3, modifica la suddetta L.R. 9/2010 con l'introduzione del comma 2 *ter*, dell'art. 5, in cui prevede che i Comuni, in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal D.lgs. 18/08/2000, n. 267, possano procedere autonomamente all'affidamento, all'organizzazione ed alla gestione del servizio spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, previa redazione di un "Piano d'intervento", con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d'Ambito ed approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;
- con delibera di G.M. n. 48 del 14/11/2014, si è approvato il "Piano d'intervento" di cui all'art.5, comma 2 *ter*, della L.R. n. 9/2010;
- con il D.D.G. n. 1313 del 10/08/2015 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dip.to Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti è stato approvato il suddetto piano d'intervento dell'ambito di raccolta ottimale (A.R.O.) coincidente con il Comune di Taormina;
- a seguito dell'avvenuta approvazione del piano d'intervento dell'ARO da parte del competente Assessorato Regionale, è stato avviato il procedimento relativo alla procedura di evidenza pubblica al fine di individuare il soggetto affidatario del servizio in parola;
- con Determinazione Dirigenziale n. 165 del 25.05.2018 è stata stabilito di procedere all'affidamento servizi di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del comune di Taormina, per l'importo di € 21.987.643,94 (oltre IVA al 10% pari ad € 2.198.764,39) costituito dall'importo da sottoporre a ribasso, pari ad € 21.328.014,62 ed € 659.629,32 quale importo per gli oneri della sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta, e per una durata complessiva di anni 7 (sette) e mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n° 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e sono stati approvati i documenti di gara, aggiornati e armonizzati con quelli emanati dal competente Assessorato Regionale e redatti secondo le Linee Guida emesse dall'ANAC, allegandoli alla determina in parola;
- l'espletamento della gara d'appalto è stata demandata all'UREGA sezione provinciale di Messina, competente per territorio, così come disposto dall'art. 47 comma 20 della Legge Regionale n. 5 del 28.01.2014 pubblicata sulla GURS in data 31.01.2014;
- il bando di gara e i relativi avvisi sono stati pubblicati su Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 08/06/2018 e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana in data 15./06/2018 e n. 4 quotidiani in data 29/06/2018 (Lexmedia);
- all'esito della procedura, con verbale n. 08/06 del 18.03.2019, la Commissione di gara, ai sensi dell'art. 9, comma 33, della L.R. n. 12/2011, come sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.R. n. 1/2017, ha proposto l'aggiudicazione in favore della TEK.RA s.r.l., con sede in via Raiola n. 59 – 84012 Angri (SA), P.IVA: 04653190654, che ha conseguito il punteggio complessivo di 92,2626 ed offerto un ribasso del 13,870 % come da seguente prospetto: - importo a base d'asta pari a € 21.328.014,62 - ribasso offerto 13,870 % € - 2.958.195.63 -

importo aggiudicazione € 18.369.818,99 - oneri per la sicurezza € 659.629,32 - importo contrattuale € 19.029.488,31;

- con Determina Dirigenziale n. 100 del 21.03.2019, sono stati approvati i verbali di gara, ovvero la proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione di gara in favore dell'impresa TEK.RA s.r.l., con sede via Raiola n. 59 – 84012 Angri (SA), P.IVA: 04653190654;
- con Determinazione del R.U.P. n. 176 del 31/05/2019 dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici Repertorio Generale n. 679 del 31/05/2019, il servizio in parola è stato aggiudicato in via definitiva alla TEK.RA s.r.l.;
- la predetta determina di aggiudicazione della gara alla TEK.RA s.r.l. è stata oggetto di impugnazione innanzi alla giurisdizione amministrativa (la ditta Onofaro Antonino srl ha presentato ricorso per l'annullamento della determina innanzi al TARS – CT e la relativa sentenza è stata impugnata dalla TEK.RA innanzi al CGARS, il quale ha accolto il ricorso in appello e in riforma della sentenza impugnata ha dichiarato in parte inammissibile il ricorso introduttivo proposto dalla ditta Onofaro Antonino s.r.l. e per la restante parte lo ha respinto);
- all'esito delle impugnazioni, con il contratto d'appalto, stipulato il 28.12.2021, rep. n. 835, il Comune di Taormina ha affidato formalmente il servizio oggetto della gara in parola alla TEK.RA SRL;
- successivamente all'insediamento della nuova Amministrazione comunale, avutosi in data 1.06.2023, i cittadini e i titolari delle strutture ricettive hanno segnalato ripetutamente inadempienze nell'esecuzione del servizio, quali mancato lavaggio e disinfezione delle strade, delle piazze pubbliche, compresi i marciapiedi e in particolare, del centro storico;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), nominato dalla Stazione appaltante, ha perciò avviato una serie di controlli volti a verificare lo svolgimento del servizio appaltato e a vagliare la fondatezza delle dette segnalazioni;
- pur percependo i relativi corrispettivi, nei plurimi sopralluoghi e mediante controlli approfonditi eseguiti dal DEC sono stati rilevati gravi inadempimenti e difformità rispetto alle condizioni di aggiudicazione, a quelle contrattuali ed in ordine all'erogazione dei servizi resi in misura inferiore a quanto pattuito quali: mancata informatizzazione del sistema di raccolta e interfaccia con l'Amministrazione; mancata realizzazione di un piano di comunicazione permanente; mancata e/o parziale consegna di contenitori e attrezzature; difformità dei mezzi per lo svolgimento dei servizi e mancato spazzamento del territorio;
- in particolare, oltre ai controlli documentali dai quali sono emerse: la mancata informatizzazione del sistema di raccolta e interfaccia con l'Amministrazione, la mancata realizzazione del piano di comunicazione esecutivo e permanente, la mancata consegna di sacchetti e contenitori e inadeguatezza del parco macchine anche rispetto all'offerta tecnica proposta dalla TEK.RA (assenza di mezzi ibridi – eco – della lava cassonetti e della pulisci spiaggia), l'Ente ha svolto, durante l'orario di servizio, numerosi sopralluoghi (la cui documentazione è depositata presso il Comune di Taormina), tra cui il sopralluogo del 21.9.2023 presso la sede della società appaltatrice in seguito al quale si è potuta verificare la difformità della dotazione di automezzi rispetto a quanto previsto dal contratto, il sopralluogo del 15.12.2023, ove è stato rilevato il mancato spazzamento di plurime vie del Comparto A del Comune, il sopralluogo dell'8.1.2024, ove è stato rilevato il mancato spazzamento di via Bagnoli Croci, Via Guardiola Vecchia e Via Circonvallazione e il

sopralluogo del 22.1.2024 ove è stato rilevato il mancato svolgimento del servizio in via Crocifisso, Via Arancio e Via Cannizzoli;

- di tali sopralluoghi, tempestivamente preceduti da comunicazioni trasmesse alla menzionata Tekra (seppur non obbligatorie ex art. 24 C.S.A.), sono stati redatti i relativi verbali, con allegazione di prova fotografica e, ad essi, hanno fatto seguito le contestazioni sollevate dal Comune, le controdeduzioni della stessa Tekra ed, infine, all'esito del procedimento di contestazione, ai sensi degli artt. 10 del contratto di appalto e 15 del C.S.A., la comminazione delle penali commisurate alla gravità dei fatti accertati;
- le penali sono state irrogate nel mese di ottobre 2023, nel mese di dicembre 2023 e nel mese di febbraio 2024;
- per completezza espositiva, si specifica che avverso l'applicazione delle penali irrogate nel mese di ottobre 2023 (con nota prot. n. 31859 del 2.10.2023) e nel mese di dicembre 2023 (con nota prot. n. 42492 del 22.12.2023), il 9/01/2024, la TEK.RA ha notificato l'atto di citazione, iscritto al n. RG. 525/2024 innanzi al Tribunale Civile di Catania – Sezione Specializzata Imprese, chiedendo di verificare la regolarità del servizio prestato dalla TEK.RA e il raggiungimento degli obiettivi migliorativi e conseguentemente di accertare l'inammissibilità e l'infondatezza delle contestazioni sollevate dal Comune di Taormina e, per l'effetto, di ottenere la disapplicazione delle penali, condannando il Comune al pagamento delle relative somme trattenute dai canoni a partire dal mese di novembre 2023, nonché di ottenere il riconoscimento e la condanna al pagamento di presunti extra-costi dalla medesima sostenuti e della somma di € 1.000.000,00 o di quella maggiore o minore ritenuta congrua a titolo di danno non patrimoniale o determinata anche secondo equità, oltre rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino al soddisfo e infine di trasmettere gli atti alla Corte dei Conti per le determinazioni di competenza;
- mediante deposito della propria comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, il Comune di Taormina si è costituito nel predetto giudizio contestando puntualmente tutte le pretese attoree e spiegando, altresì, domanda riconvenzionale chiedendo di *“accertare e dichiarare la legittimità dei sottostanti procedimenti di contestazione delle penali del 02.10.2023, la prima, del 22.12.2023, la seconda e del 09.02.2024, la terza e, quindi, del quantum con esse irrogato e, per l'effetto, condannare la Tekra al pagamento, in favore dell'Amministrazione convenuta, dell'importo con le dette tre penali comminato e pari complessivamente ad € 5.632.749,38 (di € 4.889.659,32, la prima, € 1.259,24, la seconda ed € 741.830,82, la terza) detratto quanto già trattenuto dal Comune (a titolo di canone di appalto per i mesi da ottobre 2023 a gennaio 2024 e per revisione del canone ed extra costi riconosciuti) e quanto sarà da questi trattenuto fino all'individuazione del nuovo operatore economico che subentrerà alla Tekra; in via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi in cui la S.V.I. considerasse il quantum debeatur delle ridette penali non commisurato e/o non proporzionato, si chiede di volerlo rideterminare - tenuto conto dei criteri di calcolo di ogni singola inadempienza previsti espressamente nella tabella contenuta nell'art. 15 del C.S.A. - nella somma ritenuta di diritto secondo il contratto di appalto, il C.S.A. e, più in generale, il codice degli appalti e/o le leggi di riferimento”*;
- in accoglimento dell'eccezione di incompetenza per territorio della Sezione Specializzata in materia di imprese del Tribunale di Catania in favore della Sezione Specializzata Imprese del Tribunale di Palermo, formulata dal Comune di Taormina nella propria comparsa di

costituzione e risposta, il giudice adito ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 38, comma 2 c.p.c.;

- con nota prot. n. 7051 del 9.2.2024, trasmessa alla TEK.RA, contestualmente all'applicazione delle penali relative al sopralluogo di gennaio, in considerazione degli inadempimenti continui e ripetuti e della definitiva menomazione della fiducia nell'esattezza delle successive prestazioni, l'Ente ha comunicato all'appaltatrice la volontà di avvalersi formalmente della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. - sussistendone tutti i presupposti di cui all'art. 11 del contratto di appalto nonché agli artt. 15, 22, 23, 24 C.S.A. e nel contempo ha diffidato la TEK.RA *“ad adempiere a regola d'arte entro e non oltre 15 giorni “naturali consecutivi” dalla trasmissione telematica della presente, con l'avvertimento che, decorso infruttuosamente tale termine, il contratto d'appalto de quo s'intenderà risolto di diritto, con conseguente escussione della cauzione, segnalazione all'A.N.A.C. ed all'A.R.E.R.A. e fermo restando il V/s obbligo di garantire la continuità del servizio pubblico essenziale di cui trattasi fino a quando la concludente Stazione appaltante non avrà individuato altro operatore economico”*;
- in considerazione del perdurante inadempimento della TEK.RA anche rispetto alla diffida ad adempiere, con la nota prot. n. 10988 del 07/03/2024 il Comune di Taormina ha comunicato l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto d'appalto n. 835 del 28/12/2021 a far data dal giorno 1 Maggio 2024, al fine di consentire il regolare passaggio di consegne e/o personale con la ditta subentrante.
- con successiva nota prot. n. 17991 del 30.4.2024, per le medesime ragioni, ovverosia consentire l'individuazione del nuovo operatore economico, il termine del 31.5.2024 è stato prorogato al 30.6.2024, con contestuale proroga tecnica per la gestione del servizio in capo all'operatore uscente.

ATTESO che:

- l'art. 15 della Legge Regionale n. 9 del 12/04/2010 prevede a carico delle Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti, c.d. SRR, l'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- con nota prot. n. 20447 del 16/05/2024 il Comune di Taormina ha comunicato alla SRR Area Metropolitana di Messina l'intervenuta risoluzione del contratto d'appalto n. 835 del 28/12/2021 con decorrenza da 01.07.2024 *“alla luce delle competenze in capo a Codesta SRR ai sensi dell'art. 15 della LR. n. 9/2010 e s.m.i., al fine di concordare i tempi e le modalità di affidamento, a regime, ad altro operatore economico, del servizio di cui trattasi”*;
- con nota di riscontro prot. n. 735 del 17/05/2024, la SRR Area Metropolitana di Messina ha preso atto dell'avvenuta risoluzione, specificando: *“ci si rende disponibili ad un incontro presso la Vs sede per concordare i tempi e le modalità di affidamento, a regime, ad altro operatore economico del servizio in oggetto ai sensi delle vigenti normative. Si informa preliminarmente che questa SRR sta predisponendo una gara, ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 9/2010 per i comuni consorziati attualmente in scadenza di appalto”*;
- all'esito dell'incontro richiesto dalla SRR e tenutosi in data 22.5.2024, come risulta dal relativo verbale, che si allega alla presente e che ne fa parte integrante, considerati i tempi tecnici necessari per l'espletamento della procedura si stima che la stessa potrà concludersi nel primo semestre del 2025: *“Interviene il Dott. Arturo Vallone, il quale prende atto di*

quanto comunicato dal Comune di Taormina e fa presente che, essendo in scadenza diversi altri comuni dell'ambito SRR, tra settembre 2024 e maggio 2025, ha già chiesto agli stessi la documentazione tecnica e amministrativa per la predisposizione di una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo gestore dei servizi di igiene urbana ai sensi dell'art. 15 della l.r. 9/2010. La SRR trasmetterà la stessa richiesta al comune di Taormina per ricevere detta documentazione tecnica e amministrativa entro il 30/06/2024 finalizzata all'indizione della nuova gara d'appalto. Considerati i tempi tecnici necessari per l'espletamento della suddetta procedura ad evidenza pubblica, si prevede la sua conclusione nel primo semestre del 2025".

RILEVATO che:

- la risoluzione contrattuale per gravi inadempimenti in danno della TEK.RA a decorrere dal 1.7.2024 e la conseguente mancata individuazione da parte della SRR di un nuovo gestore del servizio nel comune di Taormina è evidente causa per l'insorgere di problemi igienico – sanitari, con inevitabili conseguenze negative per la salute della comunità;
- nel tempo necessario all'individuazione del nuovo gestore da parte della SRR è necessario assicurare i servizi di pulizia meccanizzata e manuale delle strade e delle aree pubbliche e/o ad uso pubblico, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ad altri servizi di igiene pubblica nel territorio comunale.

VISTA la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”.

VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 3 che ha introdotto l'art. 5 comma 2 *ter* della Legge Regionale 9/2010.

VISTO il Piano d'Intervento approvato con D.D.G. n. 1313 del 10/08/2015.

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii – T.U.E.L.

VISTO l'Ordinamento amministrativo degli enti locali (O.R.EE.LL.), approvato con legge regionale 15.3.1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii. recante “*Norme in materia ambientale*” e, in particolare, l'art. 191 rubricato “*Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi*”, il cui primo comma dispone: “*Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un*

*elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Non è comunque consentito derogare alle disposizioni contenute nel [codice dei contratti pubblici](#) nell'ambito dell'affidamento di servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'201 entro tre giorni dall'emissione ed **hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi**", il successivo comma 3 precisa: **"Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali"** e il seguente comma 4 stabilisce: **"Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti ..."**.*

VISTO il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei Contratti Pubblici e, in particolare, l'art. 7, rubricato *"Principio di auto-organizzazione amministrativa"* che al comma 1, stabilisce: **"Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea"**, al comma 2, precisa: **"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato"** e al successivo comma 3, espressamente sancisce: **"L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201"**.

VISTO il D.lgs. 23.12.2022 n. 201 recante *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"* e in particolare, l'art. 14, ai sensi del quale: *"Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:*

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali

di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000](#).

VISTO l'art. 114 del D.lgs. 267/2000 contenente la disciplina specifica delle aziende speciali.

VISTO l'art. 17 del D.lgs. 201/2022 e in particolare i commi 1 e 2 ai sensi dei quali: “**1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. 2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.**”

VISTO il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 ss.mm.ii – TUSP - Testo Unico delle Società Partecipate dagli enti locali – e in particolare l'art. 16, comma 1, ai sensi del quale: “*Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata*”.

VISTA la circolare n. 5982/RIN del 22 Aprile 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante “*chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili e urgenti all'articolo 191 del decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152*”.

VISTO l'atto di indirizzo prot. n. 2753/GAB del 29/06/2018, dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana recante “*Chiarimenti interpretativi in ordine alle ordinanze contingibili e urgenti ex art. 191 del decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152*”.

VISTA la relazione tecnica prot. n. 21744 del 27.5.2024 redatta dal competente RUP;

CONSIDERATO che:

- il legislatore, mediante l'art. 191 d.lgs. 152/2006, in situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, non altrimenti tutelabile, consente al Sindaco di emettere ordinanze contingibili e urgenti, per un periodo di 6 mesi e reiterabile sino a 18 mesi e dunque per un periodo massimo di 24 mesi, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti in deroga alle disposizioni vigenti;

- i presupposti per l'adozione del provvedimento ex art. 191 d.lgs. sono dunque tre:
 - l'urgenza; intesa quale impossibilità di differire l'intervento in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente;
 - la contingibilità: intesa quale necessità urgente di provvedere in modo immediato ed efficace a far fronte a situazioni non prevedibili di pericolo attuale ovvero imminente per la tutela di interessi pubblici rilevanti;
 - l'impossibilità di provvedere altrimenti: intesa quale assenza di strumenti ordinari utili a gestire ed affrontare l'emergenza;
- oltre all'esistenza di tali presupposti, in relazione al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani il legislatore prescrive il rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici, cui non può derogarsi;
- il codice dei contratti pubblici – d.lgs. 36/2023 –, all'art. 7 consente alle Pubbliche amministrazioni di ricorrere allo strumento dell'affidamento *in house providing*;
- il comma 3, dell'art. 7 del D.lgs. 36/2023 prescrive che l'affidamento *in house* di servizi di interesse economico generale di livello locale – quale la gestione dei rifiuti - è disciplinato dal D.lgs. 201/2022 (decreto di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica);
- il d.lgs. 201/2022 consente agli enti locali per il perseguimento dell'interesse pubblico di affidare il servizio a società *in house* che, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.lgs. 175/2016 - TUSP - ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo (la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società);
- alla luce delle disposizioni legislative sopra richiamate in materia di gestione integrata dei rifiuti, in presenza di circostanze contingibili ed urgenti che non permettono di ricorrere al libero mercato, mediante procedura di gara aperta, poiché le relative tempiste di svolgimento collidono con l'interesse pubblico da tutelare (igiene ambientale, salute pubbliche, salubrità dell'ambiente), il Sindaco può disporre l'affidamento *in house providing* del servizio di gestione integrata dei rifiuti per il tempo strettamente necessario mediante l'emanazione dell'ordinanza contingibile e urgente ex art. 191 d.lgs. 152/2006;
- in tali circostanze l'interesse di parità di trattamento e tutela della concorrenza è recessivo rispetto al preminente interesse della tutela dell'igiene ambientale e della salute pubblica;

RICHIAMATO l'orientamento giurisprudenziale in materia, ormai granitico nel ritenere che qualora la necessità di provvedere si appalesi imperiosa - specie al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica - il Sindaco può legittimamente ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente e di cui si riportano, tra le tante pronunce, le seguenti:

- ✓ *“Il potere di ordinanza extra ordinem si articola pertanto su indefettibili e concomitanti presupposti, rappresentati: “a) dall'impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente (urgenza); b) dall'impossibilità di far fronte alla situazione di pericolo incombente con gli ordinari mezzi offerti dall'ordinamento giuridico (contingibilità); c) dalla precisa indicazione del*

limite temporale di efficacia, in quanto solo in via temporanea può essere consentito l'uso di strumenti extra ordinem che permettono la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalle leggi” (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 26 luglio 2016, n. 3369), cosicché “solo in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale” (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 marzo 2016, n. 1189)” (Tar Catanzaro, sent. n. 2409 del 30.12.2021; cfr. [T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. 536 del 24.3.2022](#));

- ✓ *“**l'acclarato legittimo esercizio del potere di ordinanza - in presenza dei presupposti di cui all'art. 191 del T.U. ambiente - giustifica la deroga ad ogni altra normativa di settore. Infatti, caratteristica propria delle ordinanze ambientali di cui all'art. 191 del D. Lgs. 152/2006** (così come, in genere, di tutte le ordinanze extra ordinem contemplate dall'ordinamento) **è quella di poter operare in deroga alle disposizioni vigenti.** Si noti in proposito che un giudizio di compatibilità di tale tipologia di provvedimento urgente rispetto ad altri interessi (anche penalmente tutelati) valorizzati dall'ordinamento giuridico emerge dalla sentenza della [Corte di cassazione \(sez. VI penale, n. 15849/2019\)](#) a tenore della quale “Non integra il reato di cui all'[art. 353-bis c.p.](#) la designazione del gestore del servizio di smaltimento rifiuti disposta dal sindaco con ordinanza contingibile ed urgente, a condizione che ricorrano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica ed il provvedimento sia sorretto da congrua motivazione con riferimento a tali presupposti e alle ragioni della mancata attivazione delle procedure di evidenza pubblica” (T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. IV, sent. 2196 del 16.9.2019; cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, sent. n. 437 del 2.7.2019).*
- ✓ *“**Le ordinanze contingibili e urgenti, come noto, possono essere adottate solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti una minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico.** Presupposto per l'adozione di tali ordinanze è la sussistenza e l'attualità del pericolo, cioè del rischio concreto di un danno grave e imminente per l'incolumità pubblica e per l'igiene, a nulla rilevando ad esempio che la situazione di pericolo sia nota da tempo (Consiglio di Stato, sez. V, n. 4968/2012). **L'ordinanza contingibile e urgente può essere legittimamente utilizzata anche in materia ambientale, nei casi di emergenze per la salute pubblica, ma non possono essere adottati provvedimenti a “contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato”. Con questa ordinanza infatti, è possibile derogare alla normativa primaria solo in maniera temporalmente delimitata e nei limiti della “concreta situazione di fatto che si intende fronteggiare”, dovendosi garantire il principio di legalità posto alla base dello Stato di diritto** (Tar Campania, sez. V, n. 3309/2014)” (T.A.R. Calabria sent. n. 437 del 2.7.2019).*
- ✓ *“**Le ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, prescindono dall'imputabilità delle cause che hanno generato la situazione di pericolo cui si tratta di ovviare. Esse prescindono dall'accertamento dell'eventuale responsabilità della provocazione di quest'ultimo, poiché non hanno natura sanzionatoria. Pertanto, ai fini dell'adozione dell'ordinanza, non rileva chi o cosa abbia determinato la situazione di pericolo che il provvedimento è volto ad affrontare.** Nella specie, l'impossibilità di affidare il servizio di igiene urbana con strumenti ordinari idonei a far fronte all'emergenza si è resa evidente, da una parte, dall'esito negativo della procedura di affidamento temporaneo*

svolta e, dall'altra, dalla impossibilità, nelle more dell'avvio della società in house affidataria, che la medesima possa svolgere il servizio. Devono ritenersi, pertanto, sussistenti quelle situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che, ai sensi dell'art. 191 d.lg. n. 152/2006, costituiscono il presupposto del potere sindacale” (T.A.R. Calabria sez. I - Reggio Calabria, sent. n. 468 del 23/07/2020).

- ✓ *“L'esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente del sindaco presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui non si potrebbe far fronte col ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento, senza che, soprattutto in materia di sanità pubblica e protezione dell'ambiente, possa darsi soverchio rilievo alla durata della situazione di pericolo” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 1678 del 2.4.2003).*
- ✓ *“La disposizione contenuta nell'art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), preordinata al superamento di particolari situazioni di emergenza nel ciclo dello smaltimento dei rifiuti mediante l'adozione di misure positive alternative all'ordinario assetto del sistema, non preclude l'esercizio di ulteriori poteri extra ordinem” (Cons. Stato Sez. V Sent., 2713 del 3.6.2015 che conferma la sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, sent. n. 567/2012).*

TENUTO CONTO che in virtù della normativa sopra richiama e della giurisprudenza vigente in materia, l'esercizio dei poteri d'urgenza attribuiti all'autorità comunale dall'art. 191 del D.lgs. n. 152/2006 è legittimo poiché si tratta non solo di interessi pubblici ma anche di diritti soggettivi fondamentali (quali il diritto alla salute e all'incolumità personale) minacciati da emergenze sanitarie o di igiene pubblica, sicché, pur in assenza di specifici parametri normativi di riferimento, o comunque del formale recepimento in atti normativi di determinate prescrizioni di carattere igienico-sanitario, le stesse ordinanze appaiono idonee a prevenire situazioni di pericolo alla salute o all'ambiente (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV sent. n. 2609/2015; T.A.R. Sicilia, Catania, III, sentenza n. 3239 del 14 dicembre 2016).

CONSIDERATO, altresì, che:

- nelle more dell'indizione e dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo gestore da parte della competente SRR è necessario e imprescindibile dare continuità al servizio, al fine di garantire l'igiene ambientale ed in considerazione della natura obbligatoria del servizio stesso;
- risulta preminente garantire lo svolgimento del servizio di igiene ambientale e prevenire il pericolo per l'incolumità, la sicurezza e la salute pubblica, derivate dalla circostanza che la sua interruzione determinerebbe un elevato rischio igienico - sanitario conseguente alla mancata raccolta e conferimento dei rifiuti, nonché ripercussioni sotto il profilo economico – sociale;
- in tema di raccolta dei rifiuti - a causa della naturale ciclicità, e per la delicatezza dei valori ambientali e sanitari preservati - il disservizio non può essere valutato solo "a posteriori", cioè al momento in cui l'“emergenza” risulta irrimediabilmente conclamata, ma si richiede al contrario un costante controllo attivo, volto a far sì che ogni problema igienico sanitario venga affrontato e risolto in via preventiva;
- nel caso di specie, l'impossibilità di affidare il servizio di igiene urbana con strumenti ordinari si è resa evidente, da una parte, dalla risoluzione del contratto in danno dell'attuale

società appaltatrice a decorrere dal 1.7.2024 e dall'altra, dalla impossibilità, nelle more dell'avvio e dello svolgimento da parte della competente SRR della procedura di gara per l'individuazione del nuovo gestore, di non procedere allo svolgimento del servizio, stante l'obbligatorietà di dare continuità al servizio stesso;

- sussistono, pertanto, quelle situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che, ai sensi dell'art. 191 d.lg. n. 152/2006, costituiscono il presupposto del potere sindacale;
- in deroga all'art. 15 della l.r. 9/2010 che attribuisce alla SRR la competenza per l'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti e in deroga alla lettera d) del comma 1, dell'art. 14 del d.lgs. 201/2022 limitatamente alla formale veste giuridica del soggetto affidatario e alla parte in cui prevede l'affidamento all'azienda speciale dei servizi non a rete, si rende necessario l'affidamento diretto del servizio in *house providing* alla società A.S.M. TAORMINA, C.F. 01982940833, con sede in Taormina presso il Palazzo Comunale, ovvero a società interamente partecipata dal Comune di Taormina, nella forma giuridica dell'azienda che consente all'Ente proprietario di esercitare il un controllo totale ancor più pregnante del controllo analogo sulle società di capitale pubbliche, come prescritto dal legislatore;
- stante l'urgenza di provvedere per scongiurare il pericolo igienico - sanitario conseguente all'assenza di un gestore che svolga il servizio a decorrere dal 1.7.2024, non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di far fronte all'eccezionale situazione venutasi a creare;
- la scelta dell'amministrazione di ricorrere all'affidamento in house alla società A.S.M. TAORMINA per il tempo strettamente necessario alla preparazione, indizione e svolgimento della procedura di gara ordinaria da parte della SRR risponde, pertanto, ai criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica;
- dai riscontri tecnici di cui alla relazione svolta dall'Ufficio del RUO, allegata alla presente ordinanza e che ne costituisce parte integrante emerge quanto segue: *“Ai fini dell'affidamento in house dei servizi di SL e RT, servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, l'Amministrazione ha effettuato preventivamente una valutazione sulla congruità economica dell'appalto affidato alla ASM, partendo dal valore dell'appalto dei servizi così come riconosciuto ad oggi alla ditta uscente, verificandone la convenienza rispetto al ricorso al mercato. Tale scelta consente certamente di ottenere benefici per la collettività in termini di qualità dei servizi senza aggravio di costi ma con un controllo più diretto dell'esecuzione degli stessi, che permette anche di rispettare i cogenti obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.*

La scelta dell'affidamento in house consente, quindi, di garantire vantaggi in termini di economicità, di celerità e di perseguimento di interessi strategici.

La congruità economica è stata accertata sulla base del costo attuale dei servizi affidati (seppure non completamente realizzati dalla ditta TEKRA) ritenendo congrua la quantificazione rispetto al mercato. Il costo attuale è quello iniziale del contratto d'appalto sottoscritto con la TEKRA incrementato dei maggiori costi del personale per gli adeguamenti del CCNL di categoria e degli adeguamenti ISTAT. Tale incremento ammonta a circa lo 0,07% (0,015% aumenti contrattuali CCNL + 0,05 incrementi ISTAT) del canone annuale di inizio appalto.

La scelta di procedere con l'affidamento in house quindi consente di dimensionare il costo dei servizi affidati senza dover tenere conto di utili d'impresa o incrementi che si registrerebbero in caso di affidamento ad operatore economico privato nell'arco dei sei mesi. Di contro, saranno mantenuti i costi attuali come da ribasso offerto dall'appaltatore uscente pari al 13,87% rispetto ai servizi posti a base d'asta illo tempore;

All'interno dell'attuale impegno economico (con gli incrementi sopra detti) dell'Amministrazione si potranno svolgere i servizi in modo più efficace ed efficiente in quanto:

- *le maestranze necessarie allo svolgimento dei servizi transiteranno alla ASM, in numero di 41, con il loro know-how e a queste saranno aggiunte quelle di rinforzo estive comunque previste (dal mese di novembre all'appaltatore uscente è stato garantito il costo medio del personale con 10 unità in più per 12 mesi rispetto al numero base) per un importo mensile di € 180.000,00. I servizi saranno garantiti mantenendo l'impegno economico invariato e ottimizzandolo con l'utilizzo di lavoratori stagionali per il periodo di maggior necessità;*
- *gli investimenti necessari nell'affidamento alla ASM, società in house, rispetto a quelli che dovrebbe sostenere una ditta esterna, sono minimi e dovuti alla risistemazione dell'isola ecologica di contrada Zaccami per renderla disponibile ai conferimenti dei cittadini e nell'acquisto di alcuni cassoni scarrabili per la movimentazione dei rifiuti nel corso delle attività di raccolta.*
- *per i mezzi necessari allo svolgimento dei servizi, in numero uguale a quelli attuali, si adotterà la formula del noleggio a freddo full service (quindi comprensivo di manutenzione ordinaria delle macchine);*
- *le attrezzature in dotazione ai cittadini per la raccolta porta a porta, laddove mancanti (oggetto di contestazione) saranno finalmente consegnate senza aggravio di costi;*
- *i costi all'utenza resteranno invariati in quanto, a parità di servizi erogati, si manterranno quelli già previsti nel contratto con la ditta uscente intervenendo su una diversa organizzazione delle attività. Incrementi si potranno avere solo se verranno effettuati servizi aggiuntivi. Per il resto si adotteranno tutte le possibili soluzioni per ottimizzare le risorse a disposizione senza gravare ulteriormente sui cittadini. Una ditta esterna, avendo anche la necessità di fare utili, quantificherebbe ogni modifica come un servizio aggiuntivo (modalità contestata anche alla TEKRA) non permettendo un adeguato controllo dei costi;*
- *per quanto riguarda la qualità dei servizi affidati, che devono essere ricompresi all'interno dello "schema regolatorio" entro cui ricade il Comune di Taormina (che la ditta uscente non è mai riuscita a garantire neanche nei livelli minimi di accettabilità), si ritiene di ottenere, con l'affidamento in house, un miglioramento e una maggiore certezza del rispetto dei livelli di legge (schema regolatorio I);*
- *l'affidamento in house infine garantisce l'accessibilità al servizio ad una utenza fortemente variabile ed internazionale.*

Considerato che ad oggi non sussistono i tempi tecnici per l'affidamento del servizio ad altro operatore economico, la scelta di avvalersi di una società in house già operante nell'erogazione di un servizio di pubblica utilità quale il trasporto pubblico locale, con buoni risultati qualitativi, nello stesso comune, risulta essere in linea con i principi di efficienza, universalità economicità del servizio pubblico di cui trattasi per il periodo di mesi 6.

Di contro, un operatore economico privato ai fini della gestione semestrale del servizio

dovrebbe sostenere maggiori costi in termini di verifiche e conoscenze del territorio e in termini di investimenti iniziali.

La società in house non necessita inoltre di avere ulteriori margini in termini di utili nel periodo di riferimento garantendo quindi un'elevata qualità del servizio a costi non sostenibili da un operatore economico privato, pertanto non appetibili in un arco temporale di appena sei mesi”.

CONSIDERATO quindi, in virtù della menzionata relazione tecnica e di tutta la documentazione facente parte del fascicolo, visionabile presso la sede del Comune di Taormina, la scelta di affidare il servizio in parola per mesi sei alla società A.S.M. TAORMINA risponde ai principi di cui all'art. 7 del d.lgs. 36/2023 nonché all'art. 17 del D.lgs. 201/2022 per le motivazioni sopra esposte.

RITENUTO dunque che i tempi per portare a compimento la procedura di individuazione del nuovo gestore dell'appalto non sono compatibili con la ravvicinata scadenza del termine del 1.7.2024 e che, quindi, medio tempore, non sussistendo alcuno ulteriore strumento “ordinario” previsto dall'ordinamento giuridico per l'affidamento del servizio in parola, si rende necessario il ricorso allo strumento *extra ordinem* dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente ai sensi dell'art. 191 D.lgs. n. 152/2006, tramite cui affidare temporaneamente il servizio in parola al fine di scongiurare l'interruzione di un pubblico servizio di fondamentale importanza per la collettività, oltre che gravissime conseguenze igienico-sanitarie per il territorio.

DATO ATTO che sussistono tutti i requisiti prescritti dalla normativa di settore e che la misura oggetto dell'ordinanza è proporzionata rispetto alla portata dell'evento cui fa fronte;

VISTO il D.lgs n. 267/00;

VISTO il D.lgs n. 201/2022;

VISTO il D.lgs n. 152/2006;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

in deroga all'art. 15 della l.r. 9/2010 che attribuisce alla SRR la competenza per l'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti e in deroga alla lettera d) del comma 1, dell'art. 14 del d.lgs. 201/2022 limitatamente alla formale veste giuridica del soggetto affidatario e alla parte in cui prevede l'affidamento all'azienda speciale dei servizi non a rete, l'affidamento *in house providing* alla società A.S.M. TAORMINA, C.F. 01982940833, con sede in Taormina presso il Palazzo Comunale, del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. di Taormina, dal 1.7.2024 al 1.12.2024, salvo il potere di reitera in conformità al comma 4 dell'art. 191 d.lgs. 152/2006.

DISPONE

1. di dare mandato al RUP e agli uffici competenti per l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenziali alla presente Ordinanza, di natura gestionale, in coerenza con il contratto d'appalto rep. n. 835 del 28.12.2021, stipulato con l'appaltatore uscente, nonché con tutti gli atti presupposti e in particolare con il capitolato speciale d'appalto (documentazione già

pubblicata e presente sul sito istituzionale dell'Ente);

2. di dare mandato alla responsabile del servizio finanziario, in accordo con la responsabile del settore tecnico ed il RUP, di assumere l'impegno di spesa scaturente dal presente atto per il pagamento del servizio in parola, il cui costo base mensile, in continuità con quello già stabilito nel contratto d'appalto rep. n. 835 del 28.12.2021 ed aumentato solo in relazione agli incrementi ISTAT e CCNL è pari alla somma mensile di € 266.639,38 IVA inclusa (importo base €/mese 249.195,65 più €/mese 17.443,70 per adeguamento ISTAT e incremento CCNL (luglio 2024) = € 266.639,38 IVA inclusa) e così per il complessivo importo semestrale di € 1.599.836,27;
3. la comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito entro tre giorni dall'emissione.

RENDE NOTO

1. contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla notificazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione;
2. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e nella sezione Trasparenza dell'Ente, per le forme idonee e adeguate di pubblicità e informazione.

Allegati alla presente:

- relazione tecnica ex art. 7 del D.lgs n. 36/2023, prot. n. 21744 del 27.5.2024 redatta dal competente RUP.
- verbale riunione del 22.5.2024.

Sottoscritta dal Sindaco

- **(DE LUCA CATENO)**
con firma digitale



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

PROT N. 21744 DEL 27.05.2024

Spett.le Sindaco

On. Cateno De Luca

e p.c.

Al Segretario Generale

Dott. Giuseppe Bartorilla

Al Responsabile dell'Area Urbanistica Cimitero e Servizi Ambientali

Ing. Massimo Puglisi

LORO SEDI

Oggetto: Relazione Tecnica a supporto del percorso di transizione dall'attuale alla nuova gestione dei servizi di spazzamento e lavaggio strade (SL), raccolta e trasporto rifiuti (RT) nel comune di Taormina. Art. 7 D.lgs n. 36/2023.

La l.r. 9/2010 di riordino dell'intero ciclo o dei rifiuti nella regione Sicilia, ha assegnato alle Società di Regolamentazioni dei Rifiuti (SRR) le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di provvedere all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti nel proprio ambito di competenza, con le modalità di cui all'articolo 15 della stessa l.r.

Dati i ritardi nell'entrata in funzione delle SRR, al fine di evitare il continuo e reiterato ricorso a provvedimenti d'urgenza da parte dei comuni per garantire la continuità dei servizi per non incorrere in crisi igienico-sanitarie altrimenti inevitabili, la Regione Sicilia emanò la l.r. 3/2013, consentendo ai comuni, in forma singola o associata, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, di procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti all'interno di Ambiti di Raccolta Ottimale (ARO) appositamente delineati per effettuare la gestione delle attività del ciclo dei rifiuti a monte di quelle di recupero e smaltimento.

Il Comune di Taormina, quindi, scegliendo una perimetrazione d'ARO coincidente con il proprio territorio, con delibera di G.M. n. 48 del 14/11/2014, approvò il "Piano d'intervento" di cui all'art.5, comma 2 *ter*, della L.R. n. 9/2010 per il proprio territorio, successivamente approvato con D.D.G. n. 1313 del 10/08/2015 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dip.to Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

In seguito all'avvenuta approvazione del piano d'intervento dell'ARO da parte del competente Assessorato Regionale, il Comune, per il tramite dell'UREGA, avviò la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti all'interno dell'ARO, stipulando, infine, in data 28.12.2021, il contratto d'appalto con la ditta TEKRA.

In seguito al suo insediamento, in data 1/06/2023, la nuova Amministrazione comunale avendo rilevato che lo svolgimento dei servizi affidati non rispettasse pienamente quanto previsto dal contratto d'appalto, ha cercato di concordare con la Società TEKRA un riallineamento agli impegni

1

presi alla stipula del contratto per garantire una qualità dei servizi affidati congruente con l'affidamento. La ditta, infatti, oltre ad aver svolto parzialmente il servizio di spazzamento e lavaggio rispetto alle previsioni, non aveva attivato diversi altri servizi quali l'isola ecologica a contrada Zaccami, quella mobile nel periodo estivo nella zona a mare, il lavaggio strade nelle altre zone all'infuori di corso Umberto, le campagne di comunicazione permanenti, ecc... .

La ditta appaltatrice, purtroppo, non ha ritenuto di intraprendere un percorso di collaborazione con la nuova amministrazione, al fine di migliorare la qualità dei servizi oggetto d'appalto.

Il Comune, quindi, a seguito di diverse contestazioni formali formulate in conformità al contratto d'appalto e alle norme vigenti in materia di appalti di servizi, ha dovuto risolvere il contratto d'appalto a far data dal giorno 1/07/2023.

La chiusura del contratto in essere rende necessario l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione di un nuovo operatore economico. Tuttavia, diversamente dalla procedura di gara svolta nel 2018 ai sensi dell'art. 5 comma 2ter della l.r. 9/2010, quando ancora la SRR competente non era operativa, oggi tale compito rientra pienamente nelle funzioni della stessa SRR ai sensi dall'art. 8 della stessa legge regionale.

Per quanto sopra l'Amministrazione comunale di Taormina ha informato la SRR Messina Area Metropolitana competente della risoluzione del contratto di gestione dei servizi di igiene urbana con la TEKRA e della necessità di individuare un nuovo O.E..

La SRR, nell'ambito di un incontro appositamente svoltosi presso il Comune di Taormina, come da documentazione in atti, ha riferito che, a valle delle gestioni avviate in ARO dai Comuni, sta man mano svolgendo procedure aperte raggruppando i comuni in scadenza di contratto per individuare, di volta in volta, un unico O.E. per ridurre la frammentazione degli affidamenti che, seppur ha permesso al nuovo sistema stabilito dalla l.r. 9/2010 di partire, non ha consentito di ottenere complessivamente livelli accettabili efficienza, efficacia dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti nei territori dell'Ambito.

La SRR ha, quindi, informato il comune di Taormina che, successivamente alla gara in corso per l'affidamento dei servizi di igiene urbana in 7 comuni dell'Ambito, usciti da 4 gestioni partite in ARO, sta predisponendo una nuova gara per tutti i comuni che sono in scadenza tra settembre 2024 e maggio 2025. E pertanto il comune di Taormina sarà inserito nel gruppo dei comuni per i quali entro il mese di settembre p.v. sarà pubblicata la gara per individuare il gestore dei servizi in parola. Per questo chiederà la produzione da parte degli uffici comunali, della documentazione necessaria alla predisposizione del capitolato speciale d'appalto con particolare riferimento agli elementi, alle scelte tecniche ed alle modalità di esecuzione dei servizi che il Comune vorrà nel proprio territorio.

Considerati i tempi tecnici e amministrativi per espletare una gara di questa tipologia (con offerta economicamente più vantaggiosa), si prevede la sua conclusione con la possibilità per ogni comune di stipulare il nuovo contratto di servizio/d'appalto nella seconda parte del primo semestre del 2025.

Considerata la risoluzione del contratto e le motivazioni che l'hanno causata, il Comune non potrà garantire la continuità dei servizi di igiene urbana con proroghe tecniche alla stessa ditta TEKRA. Pertanto dovrà provvedere all'individuazione di un nuovo Operatore Economico per garantirsi l'espletamento di detti servizi senza soluzione di continuità fino a completamento delle procedure di gara svolta dalla SRR.

Il gestore dei servizi di SL e RT può essere dunque individuato dal Comune secondo una delle modalità previste dall'art. 14 del D.Lgs. 201/2022.

L'Amministrazione comunale sceglie, tra le tipologie di affidamento di cui all'art. 14 del D.L. 201/2022, per il periodo transitorio che si appresta ad iniziare il 1 luglio p.v., di procedere ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 36/2023 con l'affidamento *in house* alla società ASM, considerato che:

- Il subentro all'uscente operatore economico avverrà nel mese di luglio, cioè nel picco della stagione turistica durante la quale la maggior presenza di turisti comporta l'intensificazione massima nell'anno in termini di quantità e di qualità dei servizi in parola;
- I tempi per individuare velocemente, e con tutte le garanzie necessari per un buon risultato sulle prestazioni, un Operatore Economico sul mercato sono assolutamente insufficienti;
- Il subentro di un altro operatore comporta il transito delle maestranze, fase particolarmente delicata da effettuare con la massima attenzione al fine, anche, di mantenere alto il rendimento dei lavoratori nel periodo più intenso dell'anno;
- Il Comune ha nella società ASM il management che conosce profondamente il territorio e le esigenze dei cittadini cui è rivolto il servizio da svolgere;
- La società ASM, al netto di alcune autorizzazioni specifiche come l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, ha già le competenze in materia di trasporti di persone che deve solo integrare con quelle del trasporto di merci, le cui procedure amministrative dovranno essere ultimate entro la data di avvio del servizio.

Ai fini dell'affidamento *in house* dei servizi di SL e RT, servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, l'Amministrazione ha effettuato preventivamente una valutazione sulla congruità economica dell'appalto affidato alla ASM, partendo dal valore dell'appalto dei servizi così come riconosciuto ad oggi alla ditta uscente e verificandone la convenienza rispetto al ricorso al mercato. Tale scelta consente certamente di ottenere benefici per la collettività in termini di qualità dei servizi senza aggravio di costi ma con un controllo più diretto dell'esecuzione degli stessi, che permette anche di rispettare i cogenti obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

La scelta dell'affidamento *in house* consente, quindi, di garantire vantaggi in termini di economicità, di celerità e di perseguimento di interessi strategici.

La congruità economica è stata accertata sulla base del costo attuale dei servizi affidati (seppure non completamente realizzati dalla ditta TEKRA) ritenendo congrua la quantificazione rispetto al mercato. Il costo attuale è quello iniziale del contratto d'appalto sottoscritto con la TEKRA incrementato dei maggiori costi del personale per gli adeguamenti del CCNL di categoria e degli adeguamenti ISTAT. Tale incremento ammonta a circa lo 0,07% (0,015% aumenti contrattuali CCNL + 0,05 incrementi ISTAT) del canone annuale di inizio appalto.

La scelta di procedere, pertanto, con l'affidamento *in house* consente di dimensionare il costo dei servizi affidati senza dover tenere conto dell'utile d'impresa non riconoscibile a detto soggetto pubblico o di incrementi che si registrerebbero in caso di affidamento ad operatore economico privato nell'arco dei sei mesi. Quindi, saranno mantenuti i costi attuali come da ribasso offerto dall'appaltatore uscente pari al 13,87% rispetto ai servizi posti a base d'asta originariamente.

All'interno dell'attuale impegno economico (con gli incrementi sopra detti) dell'Amministrazione si potranno svolgere i servizi in modo più efficace ed efficiente, per le seguenti motivazioni:

- le maestranze necessarie allo svolgimento dei servizi transiteranno alla ASM, in numero di 41, in conformità al vigente piano d'ambito, con il loro know-how ed a queste saranno aggiunte quelle di rinforzo estive comunque previste (dal mese di novembre all'appaltatore uscente è stato garantito il costo medio del personale con 10 unità in più per 12 mesi rispetto al numero base) per un importo mensile di € 180.000,00. I servizi saranno garantiti mantenendo l'impegno economico invariato e ottimizzandolo con l'utilizzo di lavoratori stagionali per il periodo di maggior necessità;
- gli investimenti necessari nell'affidamento alla ASM, società *in house*, rispetto a quelli che dovrebbe sostenere una ditta esterna in un arco temporale così breve, sono minimi e riguardano la risistemazione dell'isola ecologica di contrada Zaccami per renderla disponibile ai conferimenti dei

cittadini e l'acquisto di alcuni cassoni scarrabili per la movimentazione dei rifiuti nel corso delle attività di raccolta;

- per i mezzi necessari allo svolgimento dei servizi, in numero uguale a quelli attuali, si adotterà la formula del noleggio a freddo full service (quindi comprensivo di manutenzione ordinaria delle macchine);
- le attrezzature in dotazione ai cittadini per la raccolta porta a porta, laddove mancanti (oggetto di contestazione) saranno finalmente consegnate senza aggravio di costi;
- i costi per l'utenza resteranno invariati in quanto, a parità di servizi erogati, si manterranno quelli già previsti nel contratto con la ditta uscente, intervenendo su una diversa organizzazione delle attività. Incrementi si potranno avere solo se verranno effettuati servizi aggiuntivi. Per il resto vengo adottate soluzioni per ottimizzare le risorse a disposizione senza gravare ulteriormente sui cittadini. Di contro, un Operatore Economico privato, avendo anche la necessità di conseguire degli utili, quantificherebbe ogni modifica come un servizio aggiuntivo, non permettendo, quindi, un adeguato controllo dei costi;
- per quanto riguarda la qualità dei servizi affidati, che devono essere ricompresi all'interno dello "schema regolatorio I" entro cui ricade il Comune di Taormina (che la ditta uscente non è mai riuscita a garantire neanche nei livelli minimi di accettabilità), si ritiene di ottenere, con l'affidamento in house, un miglioramento e una maggiore certezza del rispetto dei livelli di legge (schema regolatorio I);
- l'affidamento in house infine garantisce l'accessibilità al servizio ad una utenza fortemente variabile ed internazionale.

Considerato, anche tenuto conto delle superiori argomentazioni, che ad oggi non sussistono i tempi tecnici per l'affidamento del servizio ad altro operatore economico, ne consegue che la scelta di avvalersi di una società pubblica in house già operante nell'erogazione di un servizio di pubblica utilità quale il trasporto pubblico locale, con buoni risultati qualitativi, nello stesso comune, risulta essere in linea con i principi di efficienza, universalità economicità del servizio pubblico di cui trattasi, per il periodo di mesi 6.

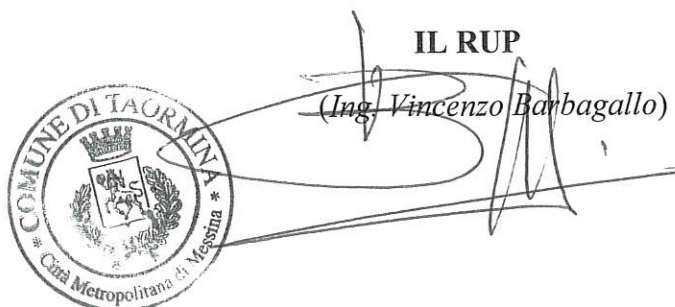
Al contrario, un operatore economico privato, ai fini della gestione semestrale del servizio, dovrebbe sostenere maggiori costi in termini di verifiche e conoscenze del territorio e in termini di investimenti iniziali.

La società *in house* non necessita inoltre di avere ulteriori margini in termini di utili, nel periodo di riferimento, garantendo quindi una elevata qualità del servizio a costi non sostenibili da un operatore economico privato, pertanto non appetibili in un arco temporale di appena sei mesi.

Bisogna aggiungere, in conclusione, che la gestione transitoria di tale servizio secondo quanto esposto nella presente relazione, consentirà, quindi, nel prosieguo, un transito meno traumatico dal vecchio al nuovo gestore individuato dalla SRR Messina Area Metropolitana.

Taormina li 27.05.2024

IL RUP
(Ing. Vincenzo Barbagallo)



4



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

VERBALE

OGGETTO: Gestione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti e servizi connessi.

L'anno 2024 il giorno 22 del mese di maggio alle ore 10.30 presso il Comune di Taormina, Area Lavori Pubblici Patrimonio e Suap, sono presenti:

- Ing. Vincenzo Barbagallo **RUP**
- Dott. Arturo Vallone **DIRIGENTE della SRR MESSINA AREA METROPOLITANA**

Prende la parola l'Ing. Vincenzo Barbagallo il quale evidenzia la necessità di programmare tutte le attività finalizzate al subentro del nuovo gestore dei servizi di cui in oggetto, la cui competenza amministrativa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 9/2010, è riservata, nel caso di specie, alla SRR Messina Area Metropolitana, a seguito dell'intervenuta risoluzione del contratto d'appalto in danno della Società TEKRA SRL, come da corrispondenza e documentazione in atti.

Interviene il Dott. Arturo Vallone, il quale prende atto di quanto comunicato dal Comune di Taormina e fa presente che, essendo in scadenza diversi altri comuni dell'ambito SRR, tra settembre 2024 e maggio 2025, ha già chiesto agli stessi la documentazione tecnica e amministrativa per la predisposizione di una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo gestore dei servizi di igiene urbana ai sensi dell'art. 15 della l.r. 9/2010.

La SRR trasmetterà la stessa richiesta al comune di Taormina per ricevere detta documentazione tecnica e amministrativa entro il 30/06/2024 finalizzata all'indizione della nuova gara d'appalto.

Considerati i tempi tecnici necessari per l'espletamento della suddetta procedura ad evidenza pubblica, si prevede la sua conclusione nel primo semestre del 2025.

Letto, approvato e sottoscritto.

Taormina, 22 maggio 2024

per il **COMUNE**
Ing. Vincenzo Barbagallo



per la **SRR Messina Area Metropolitana**
Dott. Arturo Vallone